

CITTÀ DI CHIERI

AREA SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI - SEGRETERIA GENERALE

Prot. Int. N. 84/11

Chieri, 10.10.2011

**Al Direttore Generale
Ai Dirigenti
Ai Responsabili P.O.
Ai Responsabili di Servizio
LORO SEDI**

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13.8.2010 n. 136 e succ. mod. ed int. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche). Nuove disposizioni.

In riferimento agli adempimenti previsti dalla Legge in oggetto, è necessario dare nuove disposizioni agli uffici a seguito dell'aggiornamento normativo e della determinazione n. 4/2011 del 7.7.2011 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che sostituisce le due precedenti in materia (n. 8/2010 e n. 10/2010).

Pertanto il presente documento sostituisce la precedente comunicazione prot. int. n. 7/2011 del 18.1.2011.

Come noto, l'art. 3 della Legge 136/2010 prevede che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali:

- a. si devono utilizzare conti correnti dedicati per l'incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da contratti d'appalto;
- b. non può essere utilizzato denaro contante per incassi e pagamenti di cui al punto a) e di movimentazione di contante sui conti dedicati (tranne le eccezioni previste);
- c. si devono utilizzare strumenti di tracciabilità dei pagamenti (CIG/CUP).

In particolare:

- A. Nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; analogamente, nei casi in cui non si stipula un formale contratto (es. lettera commerciale¹), nella comunicazione di affidamento/lettera d'ordine si deve inserire la clausola: "*In relazione al presente ordine il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e succ. modifiche, a pena di nullità del contratto*"²;
- B. Sono soggetti agli obblighi di tracciabilità anche i nuovi contratti collegati ad un contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge 136/2010 (ad. es. lavori complementari affidati a seguito di contratto precedente);
- C. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

¹ Si può prescindere dalla richiesta di restituzione per accettazione sulla base del principio stabilito dall'art. 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2440: Art. 17. I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi:

- per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
- per mezzo di obbligazione stessa appiè del capitolato;
- con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali).

- D. Vanno comunicati alla stazione appaltante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui conti predetti;
- E. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria devono dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della provincia ove ha sede la stazione appaltante;
- F. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari occorre ottenere, per ogni affidamento di un **contratto d'appalto** di lavori/forniture/servizi, il codice identificativo di gara (CIG³), attribuito dall'Autorità di vigilanza su richiesta della stazione appaltante. Il CUP invece è obbligatorio **solo nei casi** previsti dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; a tale proposito, vista la nuova formulazione dell'art. 3 della Legge 136/2010, si ritiene che il CUP debba essere chiesto **SOLAMENTE** per i contratti che costituiscono un vero e proprio investimento per l'Ente⁴.

L'Autorità chiarisce che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano quando sia stipulato un **contratto d'appalto pubblico**⁵ tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera, della fornitura o del servizio e **senza deroghe per gli appalti di modico valore**.

Semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi (SMART CIG)

L'Autorità ha opportunamente previsto una forma di semplificazione di richiesta del CIG per le seguenti tipologie:

- contratti di **LAVORI, SERVIZI E FORNITURE di importo inferiore a Euro 40.000** affidati ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 (Codice) o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, incarico diretto etc.
- contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall'importo⁶;
- altri contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di **Euro 150.000,00**;
- contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.

Sulla INTRACOM (in *documenti manuali applicativi*) è inserito un Manuale per la richiesta dello **SMART CIG**.

Adempimenti operativi:

Il CIG va richiesto indipendentemente dall'importo e dal modo di affidamento (con o senza gara) e pertanto gli affidamenti dovranno essere integrati con:

1. indicazione del CIG (e eventuale CUP) nella determinazione dirigenziale di affidamento e nel contratto (indicare possibilmente il CIG in testa all'oggetto dell'atto).
2. inserimento nel contratto (atto pubblico, scrittura privata, lettera commerciale) delle clausole dell'art. 3 della Legge 136/2010 (c/c dedicato, tracciabilità, clausole risolutive espresse, etc.) ed indicazione del relativo CIG/CUP.
3. chiedere all'affidatario di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, il nominativo e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
4. Nel caso di spese in economia - con importo globale dell'impegno fino a Euro 40.000,00 – si chiede uno SMART CIG unico che sarà utilizzato per le singole spese da pagare a valere sull'impegno assunto.

³ CIG: codice di identificazione del procedimento di scelta del contraente, generato dal sistema SIMOG dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

CUP: L'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 dispone che tutti i progetti d'investimento pubblico siano dotati di un "Codice unico di progetto", che le competenti Amministrazioni o i soggetti responsabili devono richiedere, per via telematica, secondo la procedura indicata dal CIPE con delibera n. 143/2002 (G.U.R.I. n. 87/2003). Ai fini CUP, s'intende per "progetto d'investimento pubblico" ogni complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate da enti pubblici, risorse destinate al finanziamento di lavori pubblici ed all'agevolazione di servizi ed attività produttive, e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo e per l'occupazione.

⁴ opere pubbliche, forniture di apparati complessi; non si richiede il CUP in caso di forniture che sostituiscono forniture esistenti, ad esempio arredi, autoveicoli etc.).

⁵ Il D.Lgs. 163 del 12.04.2006, all'articolo 3, comma 6, definisce l'appalto pubblico come il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice stesso.

⁶ Art. 16. Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; Art. 17. Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza; Art. 18. Contratti aggiudicati in base a norme internazionali.

Casi principali di applicazione/esclusione della norma sulla tracciabilità:

APPLICAZIONE NORME SULLA TRACCIABILITÀ SI RICHIESTA CIG (o SMART CIG)	ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA TRACCIABILITÀ NO RICHIESTA CIG
▪ Contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e sottoposti alla disciplina del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006); ▪ Contratti esclusi dall'applicazione del codice purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto (ad es servizi ex Allegato 2/B); ▪ Concessioni di lavori e di servizi (anche nei casi in cui sono previsti pagamenti da parte dell'Ente); ▪ Affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica; ▪ Contratti di partenariato pubblico/privato; ▪ Contratti di locazione finanziaria; ▪ Servizi di reperimento e collocamento di personale; ▪ Contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti; ▪ Corsi di formazione per il personale (servizio) ▪ Consulenze, anche legali; ▪ Servizi di ingegneria ed architettura; ▪ Contratti stipulati con agenzie di viaggio; ▪ Lavori pubblici da realizzarsi da parte di privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo (il privato assume la veste di stazione Appaltante); ▪ Lavori forniture e servizi in economia (come definiti dal Regolamento contratti); ▪ Servizi finanziari relativi ad un contratto di acquisto o di locazione di immobili; ▪ Servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'Ente appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione; ▪ Procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo); ▪ Flussi finanziari nell'ambito delle società tra imprese riunite a valle dell'aggiudicazione; ▪ I cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati; ▪ ADESIONE A CONVENZIONI STIPULATE DA CENTRALI DI COMMITTENZA: La centrale di committenza (Consip – SCR Piemonte) chiede l'attribuzione di un codice CIG al momento dell'affidamento. Al momento dell'adesione alla convenzione da parte del singolo Ente si dovrà chiedere, indipendentemente dall'importo, l'emissione di un nuovo CIG ("CIG derivato") che identificherà lo specifico contratto e che sarà riportato nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità.	▪ Acquisto per cassa di beni di facile consumo, spese di Economato; ▪ Utenze; ▪ contratti di lavoro; ▪ contratti di sponsorizzazione (ove l'Ente è il soggetto sponsorizzato); ▪ flussi con il concessionario del servizio di tesoreria comunale; ▪ incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2011 (contratto di lavoro autonomo); ▪ partecipazione di un dipendente/amministratore ad un seminario o un convegno; ▪ acquisto o locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; ▪ servizi d'arbitrato e di conciliazione; ▪ incarichi di patrocinio legale; ▪ cauzioni provvisorie e definitive; ▪ pagamenti di quote associative; ▪ spese per valori bollati, imposte ed altri diritti erariali; ▪ spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni; ▪ servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia; ▪ trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto <i>ex lege</i>; ▪ appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici; ▪ movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ▪ risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate; ▪ le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori; ▪ acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive.

Al fine di applicare al meglio le nuove disposizioni, si invita anche a dare lettura della **determinazione n. 4/2011** del 7.7.2011 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che fornisce gli ulteriori approfondimenti sulla materia i quali - per motivi di spazio - non sono stati qui richiamati (il testo è reperibile nella cartella SCAMBIO / CARTELLA DA NON CANCELLARE MAI).

Confidando in un puntuale adempimento di quanto sopra si comunica che il Servizio gare appalti contratti è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti e buon lavoro.

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI
dr. Vincenzo ACCARDO



IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Paolo MORRA